

ACCORDO AGGIUNTIVO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI PECORINO

Il 21 Novembre 1949, presso la Confindustria, dopo laboriose trattative, si è concluso l'accordo che più sotto riportiamo :

Addì 21 Novembre 1949, in Roma

t r a

L'Associazione Italiana Lattiero-Casearia, rappresentata, per delega del Presidente, dall'Avv. Ettore Salamena, assistito dal Vice Direttore dell'Associazione stessa : Cap. Carlo Alberto Valdambri, e dal Dott. Luigi Cajone, con la partecipazione dei Sigg.: Avv. Michele Sirchia (per le Associazioni Industriali del Lazio), Comm. Lucrezio Dalmaso, Dott. Mario Boccaldi, Rag. Gino Marsili, Dott. Julio Fornaciari, Rag. Roberto Studer, Comm. Giovan Battista Piredda, assistita dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Dott. Filippo Bazzanti,

e

la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (F.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Tommaso Caverni e dal Sig. Adolfo Saccucci, con l'intervento in rappresentanza del Sindacato Provinciale di Roma, del Sig. Elio Ciciani, con la partecipazione dei Sig. Roberto Ruta, Gino Rossi, Pasquale Marinelli, Fernando Paletti, Antonio Conti,

e

la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (F.U.L.P.I.A.), rappresentata dal suo Segretario Nazionale, Sig. Claudio Cruciani, dal Dott. Pietro Merli Brandini, con l'intervento in rappresentanza dei Liberi Sindacati Provinciali, del Sig. Vincenzo Braione e con la partecipazione di una rappresentanza di lavoratori,

in esecuzione della dichiarazione a verbale contenuta nella premessa del contratto nazionale normativo per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia, stipulato in Roma il 12 marzo 1949, si provvede alla stipulazione del seguente accordo nazionale aggiuntivo al contratto predetto da valere per gli operai addetti alla salagione ed alla stagionatura del formaggio pecorino.

1° Qualifiche operai

Specializzati: Sono coloro che eseguono lavori ed operazioni di rilievo la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

Esemplificazioni : Selezionatori. Sono inoltre operai specializzati coloro che, pur essendo diversamente denominati, svolgono le sole mansioni proprie degli operai specializzati.

Ausiliari : Muratori provetti, falegnami provetti, meccanici provetti.

Qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

Esemplificazioni : Salatori, stagionatori, focatori.

Manovali specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità, ma solamente attitudine e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio.

Manovali comuni - Tutti gli altri operai, che non sono contemplati nelle precedenti categorie, sono manovali comuni.

2° - Indumenti di lavoro

Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alle lavanderie a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione per uso dei lavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.

In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti permanentemente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli.

3°): Indennità lavori disagiati

1) - Cellisti - A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 10 % della paga globale di fatto.

2) - Lavanderie a mano - Alle donne addette alle lavanderie a mano verrà corrisposta per il periodo di effettiva prestazione, una indennità pari al 5 % della paga globale di fatto.

Per paga globale di fatto s'intende paga base, più eventuali aumenti di merito, più contingenza.

4° - Cessioni in natura

Ai lavoratori regolati dal presente contratto, l'azienda cederà mensilmente con lo sconto del 50 % sul prezzo di listino i seguenti quantitativi di prodotto:

- Uomini - Kg. 3 di formaggio pecorino con ragguaglio ad ogni giornata di effettiva prestazione.

- donne e minori - Kg. 1 di formaggio pecorino con ragguaglio ad ogni giornata di effettiva prestazione.

E' in facoltà dell'azienda di sostituire tali cessioni con altre in equivalente valore .

Con le norme di cui sopra, che costituiscono un tutto inscindibile le parti danno atto di, non aver inteso sostituire le condizioni di miglior favore attualmente esistenti, dando facoltà di opzione fra l'uno e l'altro trattamento considerati nel loro complesso.

5° - Decorrenza

Il presente accordo nazionale per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino entra in vigore il 1° Giugno 1949 e si applicherà esclusivamente nei riguardi degli operai in servizio alla data della sua stipulazione ed a quelli assunti

successivamente a tale data .

Tra l'Associazione Italiana Lattiero-Casearia e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, in occasione della stipulazione dell'accordo aggiuntivo al contratto nazionale normativo da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino, si conviene che le aziende le quali in previsione di futuri miglioramenti di carattere contrattuale abbiano corrisposto a partire dal 1° Giugno 1949 delle anticipazioni ai loro dipendenti, possono assorbire tali anticipazioni fino alla concorrenza delle corrisposizioni previste dall'art. 4 dell'accordo nazionale integrativo al contratto nazionale normativo, da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino.

Roma, 21 Novembre 1949.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

